

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO  
STATALE

“GIOVANNI VERGA”

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado  
Secondaria di II grado Istituto Tecnico indirizzo  
turismo, indirizzo AFM, Servizi per l'agricoltura e lo  
sviluppo rurale

Viale Margherita, 54 – 95049 VIZZINI (CT)



a. s. 2021/2022

Circolare n. 141

IST. OMNICOM. "G. VERGA"-VIZZINI  
Prot. 0000840 del 01/02/2022  
I-1 (Uscita)

Ai genitori degli alunni della classe 3A  
Scuola Secondaria di Primo Grado

Ai docenti della classe 3A  
Scuola Secondaria di Primo Grado

e p. c. Al D.S.G.A.

**Oggetto:** misure contenimento diffusione COVID per terzo caso di positività

Si informano i genitori e gli studenti degli studenti della classe 3A della Scuola Secondaria di Primo Grado, che a seguito di comunicazione da parte delle famiglie interessate, cogliendo qui l'occasione di ringraziarle per la fattiva collaborazione, è stato registrato un terzo caso di positività. Pertanto, in attesa di recepire eventuali note attuative del D.L. 4/2021, si applicheranno i dettami della circolare interministeriale n. 11/2021 riportata in allegato alla circolare n. 113, anche in considerazione del fatto che come stabilito dall'art. 30 c. 1 del D. L. 4/2021, i nuovi provvedimenti si applicano, tra gli altri casi:

- agli alunni della **scuola secondaria di I e II grado** che rientrino **dopo 10 giorni di sospensione** delle attività didattiche in presenza a seguito di individuazione di **tre casi di positività** all'interno della classe;
- agli alunni della **scuola secondaria di I e II grado** che decidano, previa constatazione dei requisiti di legge (completamento ciclo di vaccinazione primario o guarigione da meno di 120 giorni, somministrazione di dose booster), di **svolgere l'attività didattica in presenza** a seguito di individuazione di **due casi di positività** all'interno della classe;
- agli alunni e studenti in **autosorveglianza**.

Pertanto la suddetta classe 3A della Scuola Secondaria di Primo Grado, proseguirà le attività didattiche in DDI, per gli studenti che non **abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che non siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali non sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo**, le proprie attività didattiche in DDI da giorno 31/01/2022, data in cui è stato comunicato il terzo positivo, a giorno 09/02/2022 incluso.

Il personale docente svolgerà il proprio servizio in collegamento dalla sede che ospita l'Istituto tecnico, secondo le modalità previste dalla suddetta circolare interministeriale, a cui rinvia per quanto qui non specificatamente riportato, e che si può così sintetizzare:

**Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per**

*i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).*

**Estratto circolare Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021:**

1. Quarantena e sue modalità alternative **La quarantena dovrà essere applicata** alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

**Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)**

- 1) Soggetti non vaccinati **o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 2) Soggetti che abbiano **completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni**, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, **se asintomatici**: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 3) **Soggetti asintomatici che:**
  - abbiano ricevuto la dose booster, oppure
  - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
  - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, **non si applica la quarantena** ed è fatto **obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni** dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Si invitano i docenti, pertanto a voler fornire indicazioni circa il proprio stato vaccinale al fine di valutarne la richiesta di messa in quarantena. Le informazioni andranno recapitate con estrema urgenza all'ufficio della Dirigenza, anche per il tramite della Prima Collaboratrice.

**Per ciò che attiene gli alunni** si ricorda che le disposizioni erano state illustrate nella circolare n.113. Tali indicazioni possono così essere sintetizzate:

Le seguenti misure si attivano in presenza di **tre casi di positività** nella classe

Attività didattica (per gli alunni della classe dove sono stati riscontrati tre casi di positività)	Misura sanitaria (per gli alunni della classe dove sono stati riscontrati tre casi di positività)
è sospesa l'attività in presenza, <b>si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;</b>	si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Se esposti al caso per almeno 4 ore</b>, anche non continuative, nelle ultime 48 ore,</li><li>• <b>Se asintomatici</b> con dose booster, oppure con ciclo vaccinale primario completato da meno di 120 giorni, oppure guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, <i>nessuna quarantena ed FFP2 per 10 gg.</i></li><li>• <b>Se sintomatici: test subito</b></li><li>• <b>Se ancora sintomatici: test dopo 5 giorni</b></li><li>• <b>Se esposti al caso per meno di 4 ore</b> nelle</li></ul>

	<p>ultime 48 ore: <i>nessuna quarantena se hanno sempre indossate mascherina chirurgica o FFP2</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Se contagiati:</b> <i>Quarantena di 7 gg se asintomatici o se asintomatici da almeno 3 gg con test negativo finale</i></li></ul>
--	--

Per il rientro si rimanda alle indicazioni riportate nella circolare n. 140 che fa seguito al suddetto art. 30 c. 1 del D. L. 4/2022 e che possono essere così sintetizzate:

*“La condizione sanitaria che consente [...] la riammissione in classe, [...] senza aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo può essere controllata mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19” e che “L’applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata per il conseguimento delle finalità del presente comma.”*

**Pertanto, la suddetta riammissione in assenza di tampone è consentita solo tramite possesso ed esibizione di certificazione verde da controllare tramite apposita app “Verifica C19”.**

Ne consegue, che, in assenza di certificazione verde, per gli alunni dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, l'ammissione è di fatto consentita tramite tampone, eseguito nelle strutture abilitate al rilascio di idonea certificazione sanitaria, che, sembra utile ricordare, per la scuola Primaria e Secondaria di Primo e Secondo Grado, è gratuito a seguito di prescrizione medica.

Si informano le famiglie ed i docenti della classe, che verrà data comunicazione all'ASP e all'USCA competenti per territorio, dei provvedimenti adottati.

Si pregano le famiglie degli alunni della classe di contattare il proprio MMG/PLS per ulteriori indicazioni di natura medico sanitaria che esulano, come è noto, dalle competenze di questa Istituzione Scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*(Prof. Salvatore Picone)*

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.